



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 44/2014
Del 13 FEB 2014
Dep. 13 FEB 2014
Fasc. Nr. 21/2013/28
Cron. Nr. 407/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 217 del Ruolo Generale dell'anno
2013 promossa con ricorso depositato in data 15 febbraio 2013 da
R. DI A. T. SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, via [redacted] presso e nello
studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende come da
procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

A. T. SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, piazza [redacted] presso e nello
studio dell'avv. Giovanni Zucchini che la rappresenta e difende
come da procura in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

In punto a : accordo sindacale

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 13 febbraio 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 13 febbraio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2013 regolarmente notificato R. di A. T. spa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, A. T. spa affinché fosse accertato che era illegittimo il recesso unilaterale operato con lettera del 24 febbraio 2012 dalla ditta A. T. spa dal verbale di accordo sindacale stipulato il 30.06.1993 e affinché per l'effetto la resistente fosse dichiarata tenuta e condannata a dare corso alle obbligazioni assunte nel verbale di accordo sindacale del 30.06.1993 fino alla scadenza del termine determinato per relationem ovvero fino a che vi saranno lavoratori ex P. che lavoreranno nello stabilimento di L.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 19 aprile 2013 A. T. spa chiedendo che venisse accertata la legittimità del recesso dall'accordo sindacale e che conseguentemente fosse dichiarato estinto per effetto del recesso l'accordo medesimo.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e

decisa all'odierna udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Parte resistente è receduta dall'accordo sindacale del 30 giugno 1993 deducendo che dal momento che la durata dello stesso è collegata alla durata di rapporti di lavoro a tempo indeterminato lo stesso " deve considerarsi stipulato a tempo indeterminato e , come tale, è liberamente recedibile".

La tesi di parte resistente seppure suggestiva non è condivisibile.

L'accordo per cui è causa, infatti, prevede che " L'azienda si impegna a garantire il trasporto fino a che vi saranno lavoratori ex P██████"

Orbene l'accordo non è a tempo indeterminato ma vi è previsto un termine ben preciso connesso ad un evento futuro , ma certo.

Nessun rilievo ha, poi, la circostanza che i lavoratori a cui l'accordo si riferisce siano assunti a tempo indeterminato perché questo non fa diventare l'accordo a tempo indeterminato.

Del resto la ratio dell'accordo è chiara e cioè è quella di tutelare ii lavoratori trasferiti e di ridurre i disagi derivanti dal trasferimento ed è evidente che le parti hanno voluto rendere vincolante la clausola relativa al trasporto sino alla permanenza di lavoratori ex Pegoraro in azienda.

Da quanto sopra esposto deriva che non trattandosi di accordo a tempo indeterminato il recesso è illegittimo e parte resistente deve essere condannata a dare corso alle obbligazioni assunte nel verbale di accordo sindacale del 30.06.1993 fino alla scadenza del termine

determinato per relationem ovvero fino a che vi saranno lavoratori ex P. che lavoreranno nello stabilimento di Luzzara.

Stante la peculiarità e controvertibilità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.217/2013 R.G., così provvede :

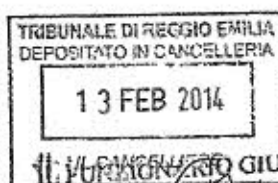
- 1) Accerta l'illegittimità del recesso unilaterale operato con lettera del 24 febbraio 2012 da A. T. spa dal verbale di accordo sindacale stipulato in data 30.06.1993
- 2) Condanna A. T. spa in persona del legale rappresentante pro tempore a dare corso alle obbligazioni assunte nel verbale di accordo sindacale del 30.06.1993 fino alla scadenza del termine determinato per relationem ovvero fino a che vi saranno lavoratori ex P. che lavoreranno nello stabilimento di L.
- 3) Condanna A. T. spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a R. di A. T. spa le spese del presente giudizio che liquida,

previa compensazione della metà, nella restante somma di
euro 1000,00 oltre iva e cpa come per legge

Reggio Emilia, 13 febbraio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



Il Cancelliere Giudiziario
Claudio Camazzano